



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 48

GIUNTA COMUNALE

profilo 2891

OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: determinazione tariffe anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **18.15** nella sede Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	P
2	VALLA	CERICO	VICESINDACO- ASSESSORE	P
3	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE - ESTERNO	P
4	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE - ESTERNO	A
5	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE - ESTERNO	P

Presenti n. **4** Assenti n. **1**

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, nr. 507 che disciplina le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai Comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai Comuni delle prime 3 classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto:

prevede la suddivisione dei comuni nelle sotto indicate classi:

- classe I - Comuni con oltre 500.000 abitanti;
- classe II - Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- classe III - Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- classe IV - Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- classe V - Comuni fino a 10.000 abitanti;

stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento (31/12/2012) era costituita da nr. 5.661 abitanti residenti per cui, lo stesso, è compreso fra i Comuni di classe V;

VISTO il DPCM del 16 febbraio 2001 che ha rideterminato, per i Comuni di classe V, in L. 22.000 - pari a euro 11,36 - la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. nr. 507/1993;

VISTA la Legge 27/12/1997, nr. 449, così come modificata dalla Legge 23/12/1999, nr. 488, che al comma 10 dell'art. 11 prevede che le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. nr. 507/1993 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere da 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

VISTA la propria deliberazione nr. 15 del 18/03/2002 con il quale si deliberava di aumentare del 20% le vigenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni a partire dal 01/01/2002;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/1995 e successiva modificazione;

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che recita:

"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO l'art. 2-bis del Dl n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 -Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

Per quanto in premessa, DI CONFERMARE per l'anno 2014 le vigenti tariffe della imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, come sotto riportate:

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, e. 2, 6 e 7)

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metri quadrato di superficie - (tariffa base):
- | | | | |
|-----------|---|------|--------|
| Durata: - | per anno solare | euro | 13,63; |
| - | non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese | euro | 1,36; |
- Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):
- | | | | |
|-----------|---|------|--------|
| Durata: - | per anno solare | euro | 27,27; |
| - | non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese | euro | 1,98. |
- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:
- | | | | |
|-----------|---|------|--------|
| Durata: - | per anno solare | euro | 13,63; |
| - | non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese | euro | 1,36. |
- Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

- 2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblica l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- 2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa ad adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. euro 89,24;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. euro 59,49;
 - c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie euro 29,75.

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14. e. 1.2,3)

- 3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:
- Durata: - per anno solare euro 39,66;
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese euro 3,97.

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14. c. 4 e -5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti 'riflettenti. si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- Durata:
- per ogni giorno euro 2,48;
 - per durata superiore a 30 giorni si applica:
 - per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di euro 2,48;
 - dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di euro 1,24.

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15.c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: euro 13,63.

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15. c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

euro 59,50.

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15. c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

euro 29,75.

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15. c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale, distribuito. in base alla tariffa di: euro 2,48.

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: euro 7,44.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni euro 1,24;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione euro 0,37.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%;

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% del diritto.

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto

che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria e per tutto l'orario di servizio - art. 20 del "Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai Documenti Amministrativi";

DI DEMANDARE al funzionario Responsabile del Servizio Tributi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché alla ditta ICA SRL, ditta appaltatrice del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 48 DEL 14/07/2014

**OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni:
determinazione tariffe anno 2014.**

P A R E R I
ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 14/07/2014, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 48 del 14/07/2014 -viene oggi 17-07-2014 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 17-07-2014 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'Ufficio di Segreteria per tutto l'orario di servizio.

IL SEGRETARIO
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 27-07-2014

IL SEGRETARIO
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

